



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 77/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella Camera di consiglio del 5 giugno 2026

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e ss.mm.;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000, n. 14, e ss.mm.;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite del 29 maggio 2026, n. 14/QMIG;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Vigone (Torino) formulata con nota dell'11 maggio 2026 e pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 13 maggio 2026, assunta a prot. n. 4007;

Vista l'ordinanza n. 13/2026/Agg. del 13 maggio 2026, con la quale la richiesta di parere è stata assegnata per la trattazione al Primo Referendario dott. Massimo Bellin;

Vista l'ordinanza n. 20/2026/Agg. del 4 giugno 2026, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Massimo Bellin;

PREMESSO

Con nota a firma del Sindaco *pro tempore*, pervenuta a questa Sezione il 13 maggio 2026 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, il Comune di Vigone ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 premettendo che, nella ricorrenza del trentennale del gemellaggio con un Comune argentino, è prevista una visita ufficiale della delegazione istituzionale di quest'ultimo, nonché l'organizzazione di una cerimonia pubblica celebrativa, finalizzata a valorizzare il rapporto di amicizia, cooperazione istituzionale, scambio culturale e promozione dell'immagine dell'Ente istante e della comunità locale

L'Amministrazione comunale ritiene che le spese connesse a tale iniziativa siano da ricondurre alla categoria di quelle riguardanti le relazioni pubbliche, trattandosi di attività volta alla cura di rapporti ufficiali tra enti locali, alla valorizzazione del gemellaggio e alla proiezione esterna dell'immagine dell'Ente.

Ad avviso della medesima Amministrazione richiedente, tale impostazione parrebbe trovare conforto anche nel precedente di questa Sezione rappresentato dalla deliberazione n. 116/2018/PRSE, nella quale, nell'ambito dell'esame delle spese sostenute da un ente locale, venne osservato che appaiono attenerle alle relazioni pubbliche le spese per premi e gemellaggi.

Pertanto, l'Ente intende acquisire un parere in ordine alla corretta qualificazione contabile e alla corretta rendicontazione delle spese sostenute per iniziative di gemellaggio aventi carattere ufficiale, pubblico e istituzionale.

Più nel dettaglio, l'Ente locale *«chiede se possano essere ricondotte alla categoria delle spese per relazioni pubbliche, purché adeguatamente motivate, proporzionate,*

documentate, coerenti con le finalità dell'Ente e rispettose dei principi di sobrietà, inerenza, congruità ed economicità, le spese relative a:

a) ospitalità istituzionale, limitata ai titolari di carica o ai componenti formalmente designati della delegazione ufficiale del Comune gemellato, per vitto e alloggio durante il periodo della visita istituzionale;

b) trasporto della delegazione ufficiale da e per l'aeroporto e per gli spostamenti istituzionali connessi al programma ufficiale della visita, inclusi noleggio del mezzo, carburante e pedaggi;

c) acquisto di targhe, pergamene, bandiere italiane e argentine, addobbi istituzionali e altro materiale celebrativo destinato alla cerimonia pubblica e alla valorizzazione del gemellaggio;

d) acquisto di cancelleria e materiale organizzativo necessario allo svolgimento della cerimonia ufficiale;

e) acquisto di beni alimentari e bevande per una degustazione di prodotti tipici locali, ove l'iniziativa sia inserita nel programma ufficiale della visita e sia finalizzata alla promozione del territorio e della comunità locale;

f) acquisto di fiori, decorazione dei tavoli e organizzazione di un momento musicale o culturale connesso alla cerimonia ufficiale;

g) eventuale acquisto di beni durevoli o materiali celebrativi di modico valore, quali cappellini o t-shirt».

Infine, il medesimo Ente territoriale «chiede conferma che nel prospetto approvato con D.M. 23 gennaio 2012 non debbano essere inserite le spese per relazioni pubbliche, in quanto il tenore letterale dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, circoscrive l'obbligo di elencazione alle sole spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali».

AMMISSIBILITÀ

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza, sotto il profilo sia soggettivo, sia oggettivo.

Profilo soggettivo

Come specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può formalmente avanzarla.

Il primo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva esterna, è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: essa appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, ed a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva interna, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere; il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere, in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è dunque ammissibile, provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed essendo firmata dal sindaco.

Profilo oggettivo

I quesiti posti dall'Amministrazione sono dichiaratamente riferiti ad un fatto gestionale concreto, giacché riguardano le spese che la medesima prevede di sostenere in occasione del trentennale del suo gemellaggio con il comune argentino di *Cañada Rosquín*.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha da tempo statuito che *«il parere di questa Corte può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione»* (Sez. Aut., n. 3/2014).

Inoltre, questa Sezione ha recentemente ricordato che *«[c]ostituisce oramai ius receptum il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro - per consuetudine d'esperienza amministrativa - originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere più approfondite conoscenze, indicazioni e valutazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.*

Dunque, è onere esclusivo dell'Amministrazione provvedere all'applicazione delle norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per la risoluzione specifica e puntuale di questioni afferenti il contenuto attuale dell'attività gestionale, poiché ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità del singolo e specifico provvedimento amministrativo è riservata alla discrezionalità attribuita all'ente territoriale.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte amministrative e gestionali riservate alla discrezionalità dell'ente richiedente, né tanto meno la resa del parere può determinare alcuna tipologia di inammissibile sindacato nel merito dell'attività amministrativa in fieri, poiché l'esercizio della funzione consultiva è orientato ad individuare o chiarire il significato delle discipline di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015, Sezione Veneto n. 121/2020)» (Sez. Piemonte, n. 27/2022).

«Va evidenziato altresì che la richiesta deve essere giustificata da un interesse dell'ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di scongiurare, da un lato, l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da operare (amministrazione attiva) e, dall'altro, di evitare una funzione consulenziale generale sull'attività dell'Amministrazione locale, cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderata di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali. In altri termini, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione, incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile. [...]

Occorre precisare che, a seguito di quando indicato dalle deliberazioni n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e n. 54/CONTR/10 delle Sezioni riunite in sede di controllo, questa Sezione evidenzia come la decisione di provvedere o meno a determinate tipologie di spese debba discendere da valutazioni rientranti nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, nel rispetto delle previsioni legali, oltre che dei principi di sana gestione finanziaria» (Sez. Marche, n. 128/2022).

Ciò nondimeno, «la Sezione delle Autonomie ha sottolineato "un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti", precisando comunque che "L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica [...] un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescindendo del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezza il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto. [...] Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura

strumentali” (del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020)» (Sez. Sicilia, n. 288/2025).

«Pertanto, questa Sezione limiterà il proprio parere all’interpretazione della norma contabile generale ed astratta, rimettendo doverosamente all’Ente locale ogni valutazione circa l’applicazione al caso concreto, nell’esercizio del suo potere-dovere di amministrare.

Il Collegio si limiterà ad una interpretazione della normativa vigente, in quanto la funzione consultiva affidata alla Corte dei conti “non può risolversi in un servizio di consulenza amministrativa generale a favore dei soggetti interni al sistema delle autonomie, ovvero di consulenza amministrativa specifica su singoli atti a favore degli apparati burocratici degli enti territoriali, Consiste, invece, in un’interpretazione di norme fornita in termini di collaborazione istituzionale agli enti territoriali anche al fine del rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e dell’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea richiesto dall’art. 119 della Costituzione” (Deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG)» (Sez. Marche, n. 128/2022).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, questa Sezione ritiene la richiesta di parere oggettivamente ammissibile, nei termini di generalità ed astrattezza che verranno presi in considerazione.

MERITO

In passato il Giudice contabile si è trovato a dover chiarire se le spese per la celebrazione di gemellaggi rientrassero tra quelle riguardanti le relazioni pubbliche; ciò è avvenuto, in particolare, al fine di stabilire se ad esse si applicasse, conseguentemente, il regime vincolistico introdotto dall’art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010.

In tale contesto, è stato evidenziato che, *«[c]on riferimento alle spese per gemellaggi, nonostante l’esistenza di qualche isolata posizione contraria, la Magistratura contabile ha più volte chiarito che le spese in discorso rientrano nell’ambito delle spese di rappresentanza, intese “quali spese fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza, per un determinato ente, di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti a quest’ultimo estranei, nonché di mantenere ed accrescere il proprio ruolo istituzionale” e che “le spese per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali rientrano a pieno titolo nel novero di quelle per relazioni pubbliche e/o di rappresentanza, considerate dall’art. 6, co. 8, d.l. n. 78/2010 (cfr. Sez. Veneto n. 265/2011 e Sez. Lombardia n. 652/2011)”» (Sez. Marche, n. 56/2015).*

Ciò, in quanto si è ritenuto che *«il concetto di “relazioni pubbliche” impiegato dal legislatore allude evidentemente a tutte le forme di rapporti di collaborazione, scambio ed in generale alle iniziative congiunte tra più enti pubblici, ivi comprese quelle attuate*

attraverso l'adesione ad organismi associativi costituiti per la promozione di attività di comune interesse dei soggetti pubblici partecipanti.

Conduce al medesimo approdo cui si è ora giunti anche una interpretazione della norma nel prisma delle finalità con essa perseguite, ovverossia di contenimento della spesa degli apparati pubblici non strettamente afferente alle funzioni amministrative fondamentali ed i servizi di effettivo interesse per la collettività» (Sez. Lombardia, n. 652/2011).

Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha ammonito sul fatto che *«le spese sostenute per l'organizzazione e l'attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate:*

- dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali;*
- dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;*
- dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;*
- dalla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata;*
- dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (cfr. deliberazione Lombardia n. 19/2016/VSG)» (Sez. Lombardia, n. 6/2021; nello stesso senso, Sez. Marche, n. 56/2015).*

Chiedendo se siano riconducibili a spese per relazioni pubbliche, l'Amministrazione istante sottopone, poi, al parere di questa Sezione un'elencazione dettagliata e puntuale di spese, che vanno dal trasporto della delegazione da e per l'aeroporto, all'acquisto di cancelleria e materiale organizzativo necessario allo svolgimento della cerimonia ufficiale, dall'acquisto di beni alimentari e bevande per la degustazione di prodotti tipici locali, alla decorazione dei tavoli, nonché l'acquisto di materiali celebrativi quali cappellini o magliette.

In effetti, *«[p]iuttosto, la formulazione del quesito rimanda ad una richiesta di consulenza, che può essere svolta da altri Soggetti [...] nell'interesse della P.A. richiedente, anche al fine di evitare futuri contenziosi» (Sez. Sicilia, n. 288/2025).*

In questa sede il Collegio ricorda come, in analoga fattispecie riguardante le spese di gemellaggio, sia stato evidenziato che *«ogni decisione in proposito e la correlata determinazione della categoria nella quale ascrivere la spesa non può che essere rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Ente» (Sez. Veneto, n. 265/2011).*

Per questa ragione, la costante giurisprudenza contabile *«ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto, tali spese non essendo direttamente*

collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa» (Sez. Abruzzo, n. 356/2021).

Al riguardo, «[v]a precisato che l'adozione di apposito regolamento o atto a valenza regolamentare equipollente, adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplini i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza risponde a principi di sana gestione finanziaria.

La disciplina generale ed astratta degli aspetti di rilievo delle spese di rappresentanza (definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, modalità di imputazione contabile...) che in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica, [...] conferisce alle relative procedure la necessaria trasparenza e conoscibilità a garanzia della corretta spendita del danaro pubblico in modo che sia sottratta a contingenti scelte degli organi di governo. Il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di:

a) garantire il contenimento della spesa pubblica;

b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza» (Sez. Campania, n. 77/2019).

In particolare, in un precedente si legge: «con riferimento all'opportunità che il Comune si doti di una disciplina interna che limiti la discrezionalità dei propri organi nel disporre tali spese, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, il quale ha più volte evidenziato come, anche in ossequio al principio generale espresso dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'ente pubblico dovrebbe effettuare

spese di rappresentanza non sulla base di contingenti valutazioni operate volta per volta, bensì partendo da obiettivi criteri predeterminati, in via generale, con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione (cfr., ex plurimis, Sez reg . contr. Emilia Romagna Deliberazione n. 271/2013 /VSGO» (Sez. Lombardia, n. 102/2024).

Sotto l'aspetto dei principi a cui, nella fattispecie, deve ispirarsi l'azione amministrativa, è appena il caso di rinviare alla consolidata «giurisprudenza contabile, il cui contributo ermeneutico è noto sul piano definitorio e di individuazione dei tratti distintivi delle spese in esame.

Nello specifico è stato osservato che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Tale qualificazione finalistica comporta l'esclusione delle spese per l'esercizio di funzioni istituzionali, rientranti nell'attività tipica e nelle competenze dell'ente, quale modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati.

Le spese di rappresentanza devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene» (Sez. Lombardia, n. 6/2021).

Inoltre, le spese di in parola sono soggette a tutte le forme di controllo previste dalla normativa in materia: come noto, «[a]i sensi dell'articolo 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), le spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo degli enti locali,

vanno elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione (di cui all'art. 227 del T.U.E.L.), oggetto di trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005, ai fini del controllo successivo sulla gestione, gli atti di spesa che superino i 5.000 euro e siano relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, devono essere trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti» (Sez. Puglia, n. 46/2022).

Tuttavia, l'Amministrazione istante opina che le spese per relazioni pubbliche non dovrebbero essere inserite nel prospetto approvato con D.M. 23 gennaio 2012, ipotizzando che l'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 circoscriva l'obbligo di elencazione alle sole spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

L'art. 16, comma 16 citato prevede: «Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo».

Secondo quanto esposto *supra*, le spese derivanti dalle iniziative di gemellaggio rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza (beninteso, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge).

Inoltre, la giurisprudenza «ha evidenziato che le spese di rappresentanza devono essere effettuate attraverso gli organi che hanno il potere di spendere il nome dell'amministrazione di riferimento» (Sez. Emilia-Romagna, n. 271/2013; nello stesso senso, Sez. Lombardia, n. 466/2012).

Ne consegue che le spese connesse ad iniziative di gemellaggio sono sottoposte anche a quest'ultima tipologia di controllo successivo, trattandosi di spese di rappresentanza e dovendo essere comunque disposte dall'organo di governo dell'ente.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere reso dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti su richiesta del comune di Vigone (Torino).

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.

Il Relatore

Dott. Massimo BELLIN

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

Depositata in Segreteria il **11 giugno 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE